

COMUNE DI SANTA LUCE

(Provincia di Pisa)

Disciplinare per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

(in vigore dal 7 novembre 2017)

Indice

articolo 1 Disposizioni generali

articolo 2 Competenza alla celebrazione

articolo 3 Luogo della celebrazione

articolo 4 Richiesta di celebrazione

articolo 5 Tariffe

articolo 6 Allestimento e rimessa in ripristino dei luoghi

articolo 7 Giornate ed orario della celebrazione

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente atto disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili nel territorio del Comune di Santa Luce, nelle strutture e nei luoghi individuati come “casa comunale”, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 106 e ss. del Codice Civile, del D.PR. n. 396/2000 e ss.mm.ii.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche al rito dell’unione civile di cui alla L. n. 76/2016 e successivi decreti applicativi.
3. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai sensi della normativa sopra citata.

Articolo 2 – Competenza alla celebrazione

1. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato Civile, celebra i matrimoni e le unioni civili. Può delegare la funzione a dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al Segretario Generale, ad Assessori e Consiglieri Comunali.
2. La delega può essere attribuita anche per una singola celebrazione a qualsiasi cittadino italiano in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale ai sensi dell’art.1, co.3 del DPR n.396/2000, s.m.i., su richiesta dei nubendi/unendi.
3. La richiesta deve essere corredata da autocertificazione resa dal soggetto individuato come celebrante circa il possesso dei requisiti di cui sopra e pervenire in tempo utile per l’attivazione della delega.
4. Durante la cerimonia il celebrante indossa la fascia tricolore come previsto dall’art. 70 DPR n.396/2000 e s.m.i. e non può ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.

Articolo 3 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati nella “casa comunale”; per “casa comunale” si intende un edificio/spazio stabilmente nella disponibilità giuridica dell’Amministrazione per lo svolgimento dei servizi propri o di delega statale, con carattere di continuità ed esclusività.

2. E' possibile prendere visione delle sedi previo appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile; per ogni localizzazione sono individuate le modalità di utilizzo, di accessibilità, la presenza di eventuali arredi, le facoltà a carico dei richiedenti, etc.
3. E' consentita la celebrazione in luoghi diversi per infermità o per altro impedimento da motivare all'Ufficio di Stato Civile.
4. il Comune si riserva di individuare con procedimento ad evidenza pubblica spazi di proprietà privata da ritenere idonei per le suddette celebrazioni in virtù di particolari requisiti storico-artistici, architettonici, ambientali o turistici.

Art. 4 Richiesta della celebrazione.

1. La richiesta di celebrazione contiene l'individuazione della localizzazione, data ed orari prescelti; è presentata mediante apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.santaluce.pi.it e disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile comunica ai richiedenti l'accoglimento o meno della richiesta; in caso di accoglimento invita ad effettuare il pagamento della tariffa entro i successivi 10 giorni; il mancato pagamento comporta automatica disdetta della prenotazione della struttura prescelta.
3. La data di presentazione della richiesta è attestata dall'ordine cronologico del protocollo in arrivo e costituisce elemento di precedenza sul luogo/orario prescelto per la celebrazione;
4. La rinuncia alla celebrazione è effettuata in forma scritta e non dà diritto alla restituzione di quanto già pagato.

Art. 5 – Tariffe

1. Le tariffe sono soggette a periodico aggiornamento da parte della Giunta Comunale sulla base degli effettivi costi di gestione.
2. Qualora la celebrazione non potesse avvenire per causa imputabile al Comune, la tariffa eventualmente corrisposta verrà restituita.
3. Nessun rimborso è dovuto qualora la mancata celebrazione sia imputabile ai richiedenti.

Articolo 6 - Allestimento e rimessa in pristino dei luoghi

1. Per ciascuna localizzazione, viene fornita apposita scheda contenente le condizioni di uso della stessa, ivi compreso la possibilità per i richiedenti di arricchirla a propria cura e spese con arredamenti, addobbi, etc., nei limiti consentiti dalle caratteristiche dei luoghi e, comunque, senza recare pregiudizio alla struttura od area prescelta, con obbligo di immediato ripristino.
2. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni inerenti e conseguenti all'uso ed alla custodia dei luoghi, locali, arredi e quant'altro presenti nella struttura o posti in essere dai richiedenti.
3. Ulteriori specifiche modalità e condizioni di utilizzo potranno essere dettate in relazione alla tipologia delle singole sedi ove è consentito celebrare matrimoni/unioni civili.

Art. 7 Giornate ed orario della celebrazione

1. Non si effettuano celebrazioni in occasione delle seguenti ricorrenze civili e religiose:
- 1° e 6 gennaio; domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo; 25 aprile; 1 maggio; 15 agosto; 1 novembre; 24-25-26 dicembre.
2. Nella stessa giornata non possono essere effettuate più di 4 celebrazioni; le sedi di celebrazione non possono essere più di 2, una per la mattina l'altra per il pomeriggio.